

# COMUNE DI QUADRI

## Provincia di Chieti

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del **14.09.2020**

**N. 10**

**Oggetto: Approvazione tariffe taxa rifiuti - TARI - anno 2020**

L'anno **Due mila venti** addì **quattordici** del mese di **settembre**

alle ore **15:55** nella sala consigliere

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge è stato per oggi convocato il Consiglio Comunale **in seduta ordinaria** ed in prima convocazione

**Relazione di pubblicazione**

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio il

**IL SEGRETARIO**

Sono presenti i Signori:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
DI PIETRO Silvio	x	
D'ARCANGELO Stefano		x
DI GIROLAMO Rocco Franco	x	
D'AMICO Vincenzo	x	
PACELLA Antonio	x	
PACELLA Domenico	x	
D'AMICO Christian (data di nascita 16/09/1977)	x	
COCCIA Aurelio	x	
FAGNILLI Assunta	x	
D'AMICO Christian (data di nascita 10/10/1972)	x	
TORZI Luigi		x

**TOTALE** 9 2

Partecipa il Segretario Signor **Dr. Nicola Di Francesco**

Incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti

Il **Sig. Silvio DI PIETRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di pari oggetto;

**Vista** la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, formata da IMU, TASI e TARI;

**Considerato** che la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

**Vista** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**Vista** la legge n. 481/1995 che ha istituito l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

**Vista** la legge n. 205/2017 – art. 1 – comma 527 – che ha attribuito a detta Autorità oggi ARERA (Autorità Regolazione Energia, Reti e Ambiente ) funzioni di regolazione e controllo del servizio gestione rifiuti;

**Vista** la delibera ARERA, n. 443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

**Visto**, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**Vista** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

**Considerato** che a seguito della citata delibera n.443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**Tenuto** conto che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge n. 147/2013 - commi da 641 a 668;

**Rilevato** che presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**Considerato** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**Verificato** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

**Evidenziato** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata legge n. 147/2013;

**Rilevato** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**Verificato** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**Preso atto** che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

**Visto**, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato **D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;**

**Considerato che** per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**Dato atto** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**Atteso** che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**Sottolineato che**, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**Tenuto conto** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**Rilevato** che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**Considerato** che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**Rilevato**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**Tenuto conto** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del Piano Economico Finanziario;

**Rilevato che**, in ragione delle problematiche determinate dall'emergenza epidemiologica in corso, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, in quanto, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, è consentito loro, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Ritenuto** opportuno, in relazione alla crisi causata da COVID- 19 e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019;

**Visto** l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**Considerato**, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario TARI e le tariffe per l'esercizio 2019;

**Ritenuto** necessario riconoscere la riduzione tariffaria in favore degli esercenti attività economiche, commerciali e professionali che a causa dell'emergenza epidemiologica in corso hanno dovuto interrompere la gestione per espressa disposizioni normativa, ponendo il relativo costo, a carico del bilancio comunale;

**Considerato** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**Precisato**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Atteso** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**Ritenuto** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 dando atto che ;

**Acquisiti** i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-contabile dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**Sentito** il Sindaco che illustra l'argomento.

**Sentito** l'intervento del consigliere D'Amico Christian (10/10/1972) il quale suggerisce: di valutare l'applicazione delle agevolazioni alle attività commerciali che hanno subito danni economici a causa del Covid-19, di sottoporre a tassazione gli immobili dei cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.) solo per sei mesi e di considerare un occupante per le abitazioni tenute a disposizione;

**Sentita** la replica del Sindaco il quale precisa che, già dallo scorso anno, l'amministrazione ha modificato il regolamento della Tari attribuendo a tutti gli immobili tenuti a disposizione la tariffa di

un componente. Per quanto riguarda le agevolazioni Tari per danni economici conseguenti al Covid-19 sostiene che, eventualmente, le stesse non andrebbero limitate solo alle attività commerciali ma estese anche a tutte quelle famiglie che hanno avuto una diminuzione sull'economia familiare per perdita di lavoro a causa della pandemia;

**CON VOTI** favorevoli (7) sette, astenuti (2) due (Fagnilli, D'Amico Christian 10/10/1972)

## **DELIBERA**

Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **Di approvare** per l'anno 2020, riconfermando quella approvate ed applicate nell'anno 2019, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2. **Di stabilire** che per l'esercizio in corso in corso le rate della Tari avranno le seguenti scadenze:
  - **1<sup>a</sup> rata 31/10/2020;**
  - **2<sup>a</sup> rata 01/01/2021;**
- 3- **Di dare atto che** l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4- **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 5- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000, previa separata votazione.

**CON VOTI** favorevoli (7) sette, astenuti (2) due (Fagnilli, D'Amico Christian 10/10/1972)

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, e. 4, del D.Lgs. 18.8. 2000, n. 267

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE  
F.to Silvio Di Pietro

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Nicola Di Francesco

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. nr. 197

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69*) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 08/10/2020 al 23/10/2020.

Quadri, lì 08/10/2020

F.to Il Dipendente incaricato

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno **14/09/2020** ai sensi di legge.

Quadri, lì 14/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DR. Nicola Di Francesco

**COMUNE DI QUADRI**  
Provincia di CHIETI

***TARIFFE RELATIVE  
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
ANNO 2020***

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa  fissa	Tariffa  variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	22.668,47	0,75	279,87	0,60	0,126494	72,354741
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	10.724,23	0,88	82,24	1,40	0,148420	168,827730
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	6.970,51	1,00	57,68	1,80	0,168659	217,064224
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	7.252,92	1,08	57,30	2,20	0,182152	265,300718
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	999,90	1,11	7,82	2,90	0,187212	349,714583
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	34,00	1,10	0,00	3,40	0,185525	410,010201
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione del 40% ultra 75 ISEE euro 6.	304,00	0,45	3,00	0,36	0,075896	43,412844
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione del 40% ultra 75 ISEE euro 6	298,00	0,52	3,00	0,84	0,089052	101,296638
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione del 40% ultra 75 ISEE eu	55,00	0,64	1,00	1,32	0,109291	159,180431
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione 30% L.104/92 (isee 5.500)	190,00	0,52	2,00	0,42	0,088546	50,648319
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione 30% L.104/92 (isee 5.500)	897,00	0,61	6,00	0,98	0,103894	118,179411
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione 30% L.104/92 (isee 5.500)	174,00	0,70	2,00	1,26	0,118061	151,944957
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Riduzione 30% L.104/92 (isee 5.	408,00	0,77	1,00	2,38	0,129868	287,007141
1 .1	USO DOMESTICO-UN	2.109,00	0,75	19,00	0,60	0,126494	72,354741



TARIFFE TARI 2020

	COMPONENTE-Aire						
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Attribuzione 16,66	132,00	0,75	2,00	0,60	0,126494	72,354741
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Attribuzione 33,33	1.357,62	0,75	20,77	0,60	0,126494	72,354741
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Attribuzione 33,33-Aire	115,00	0,75	1,00	0,60	0,126494	72,354741
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Attribuzione 25	322,00	0,75	6,00	0,60	0,126494	72,354741
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Attribuzione 50	352,00	0,75	5,00	0,60	0,126494	72,354741
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Esenzione senza utenze e mobilio	210,00	0,75	4,00	0,60	0,000000	0,000000

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	180,00	<b>0,85</b>	<b>7,51</b>	<b>0,300556</b>	<b>2,679741</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	576,00	<b>0,90</b>	<b>7,89</b>	<b>0,318235</b>	<b>2,815334</b>
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	330,00	<b>0,44</b>	<b>3,90</b>	<b>0,155581</b>	<b>1,391610</b>
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	150,00	<b>0,94</b>	<b>8,24</b>	<b>0,332379</b>	<b>2,940222</b>
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	171,65	<b>1,02</b>	<b>8,98</b>	<b>0,360667</b>	<b>3,204272</b>
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	55,00	<b>0,78</b>	<b>6,85</b>	<b>0,275804</b>	<b>2,444238</b>
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	100,00	<b>0,91</b>	<b>7,98</b>	<b>0,321771</b>	<b>2,847448</b>
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	150,00	<b>0,67</b>	<b>5,91</b>	<b>0,236908</b>	<b>2,108824</b>
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	120,00	<b>5,54</b>	<b>48,74</b>	<b>1,958918</b>	<b>17,391561</b>
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	224,00	<b>4,38</b>	<b>38,50</b>	<b>1,548747</b>	<b>13,737691</b>
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	546,00	<b>0,57</b>	<b>5,00</b>	<b>0,201549</b>	<b>1,784115</b>
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	96,00	<b>0,34</b>	<b>3,00</b>	<b>0,120222</b>	<b>1,070469</b>

## CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	72	30.554,99	0,00	30.554,99	1.527,75	24.841,24	-5.713,75	28,27%	1.242,06	-285,69
1.2-Usò domestico-Due componenti	96	12.699,37	0,00	12.699,37	634,97	16.608,65	3.909,28	31,08%	830,43	195,46
1.3-Usò domestico-Tre componenti	95	10.417,19	0,00	10.417,19	520,86	14.020,56	3.603,37	32,23%	701,03	180,17
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	99	12.542,10	0,00	12.542,10	627,11	16.688,41	4.146,31	33,02%	834,42	207,31
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	101	1.813,22	0,00	1.813,22	90,66	2.923,56	1.110,34	34,20%	146,18	55,52
1.6-Usò domestico-Sei o piu' componenti	147	276,53	0,00	276,53	13,83	346,30	69,77	25,59%	17,32	3,49
2.6-Usò non domestico-Alberghi senza ristorazione	90	477,45	0,00	477,45	23,87	536,45	59,00	12,35%	26,82	2,95
2.8-Usò non domestico-Uffici,agenzie,studii professionali	52	1.583,78	0,00	1.583,78	79,19	1.804,95	221,17	12,32%	90,25	11,06
2.9-Usò non domestico-Banche ed istituti di credito	330	454,38	0,00	454,38	22,72	510,57	56,19	12,36%	25,53	2,81
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	150	437,03	0,00	437,03	21,85	490,89	53,86	12,32%	24,54	2,69
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, pluriiicenze	42	548,99	0,00	548,99	27,45	611,95	62,96	12,34%	30,60	3,15
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idra	27	133,18	0,00	133,18	6,66	149,61	16,43	12,33%	7,48	0,82
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	100	282,15	0,00	282,15	14,11	316,92	34,77	12,32%	15,85	1,74
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	150	313,18	0,00	313,18	15,66	351,86	38,68	12,35%	17,59	1,93
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	120	2.067,00	0,00	2.067,00	103,35	2.322,06	255,06	12,33%	116,10	12,75
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	74	3.048,14	0,00	3.048,14	152,41	3.424,16	376,02	12,33%	171,21	18,80
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	78	999,41	0,00	999,41	49,97	1.084,17	84,76	12,32%	54,21	4,24
2.20-Usò non domestico-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	32	101,74	0,00	101,74	5,09	114,31	12,57	12,35%	5,72	0,63
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi,...)	0	2.025,24	0,00	2.025,24	101,26	0,00	-2.025,24	0,00%	0,00	-101,26
TOTALI	0	80.775,07	0,00	80.775,07	4.038,77	87.146,62	6.371,55	0,00%	4.357,34	318,57